

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1297

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI,
COSSUTTA, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO,
GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI,
PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI e VINCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1993

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 6 agosto 1990, n. 223, ha ormai tre anni. I termini in essa previsti sono stati abbondantemente disattesi.

I ministri che si sono succeduti alla guida del Dicastero delle poste e delle telecomunicazioni hanno continuamente chiesto al Parlamento piccole proroghe per piccoli rinvii. Ed ogni volta veniva garantita la prossima assegnazione delle concessioni, così come previsto dalla legge.

Solo nei primi mesi del 1992 veniva varato con decreto un piano di riparto delle frequenze sul quale sin da subito venivano sollevati da più parti molti dubbi circa la sua applicabilità e la sua congruità rispetto ad un corretto equilibrio fra servizio pubblico e servizio privato. Dubbi che in particolare modo si accentravano su due aspetti: il primo inerente al modo disorganico, eccessivo e di spreco con cui venivano riservati i canali al servizio della concessionaria pubblica ed il secondo alla oggettiva previsione, già contenuta nel piano delle frequenze, di mettere troppi canali ad esclusiva disposizione del polo privato monopolistico di Berlusconi, venutosi a creare precedentemente ma consolidatosi anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990.

Una situazione, quella disegnata nel marzo del 1992, di un sostanziale snaturamento dello spirito e della lettera della legge n. 223 del 1990, a tutto danno della pluralità dell'informazione, e in special modo dell'informazione locale, che invece doveva costituirne la base.

Piano delle frequenze e sua approvazione, onorevoli senatori, su cui è dovere del Parlamento fare chiarezza per ricostruire quella credibilità delle istituzioni parlamentari, indispensabile per una corretta rappresentanza democratica.

Altro passo su cui, onorevoli senatori, occorre fare chiarezza sono le modalità, i criteri e l'altalenante iter approvativo del regolamento di attuazione e di formazione dei criteri, da cui si fanno discendere delle graduatorie di merito per l'accogliibilità delle domande di concessione e l'articolazione delle stesse fra concessioni nazionali e concessioni a carattere locale.

Metodologie e criteri che, come è noto, hanno dato vita ad un duopolio RAI-Fininvest di cui già possiamo vedere i guasti sul piano del mercato dell'informazione e della pubblicità, così come possiamo vederne i pericoli per il corretto sviluppo della democrazia, stante il concentramento dell'informazione e della conoscenza in mani di potentati tanto lottizzati, faziosi ed incontrollabili.

Un processo decisionale, questo del regolamento e della partizione delle concessioni, che ha fatto subito urlare allo scandalo e ha fatto etichettare questa decisione del Governo *pro tempore* come un omaggio della coalizione governativa di maggioranza ai protettori politici dei potentati che si erano spartiti l'etere secondo il peso delle strutture editoriali collegate alle loro cordate politiche. Per suo conto poi la magistratura sembra aver aperto un filone di indagine su presunti illeciti e correlate tangenti per l'appalto dato a delle società private, per l'esame dello stato di fatto e la formulazione di una ipotesi di piano delle frequenze e di regolamento di attuazione, in cui sembrerebbero essere coinvolti i vertici *pro tempore* del Dicastero competente.

Infine, le cronache giornalistiche sono state recentemente riempite da tutte le opposizioni ed i ricorsi che le emittenti locali hanno prodotto avverso l'emanazione della graduatoria, costituita sulla base dei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

requisiti decisi. Al di là della veridicità e della fondatezza delle obiezioni o dei riferimenti alle molteplici illazioni circa la formulazione delle graduatorie occorre, onorevoli senatori, procedere ad una verifica della corretta applicazione della legge sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Cosa che si può fare seriamente, onorevoli senatori, solo se a questo problema viene data la dovuta importanza istituzionale ed il Parlamento se ne fa carico al suo massimo livello con una apposita Commissione bicamerale di inchiesta.

A nessuno di noi può sfuggire, infatti, l'importanza del settore. Ma prima ancora non può sfuggire l'importanza di un impegno del Parlamento, in senso conoscitivo ed indagativo, per poter costruire il contesto di chiarezza, correttezza e credibilità che dia modo di formulare nuove e più appropriate proposte legislative, che garantiscano un maggiore pluralismo nell'informazione, una informazione più capillare e localmente più articolata ed al contempo un ruolo vitale e democraticamente centrale di un servizio pubblico, libero della spartizione politico-lottizzatoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, nominata fra i componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo quanto disposto dall'articolo 82 della Costituzione.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la validità, congruità e corrispondenza alle finalità della predetta legge n. 223 del 1990 di tutti gli atti regolamentari, del piano delle frequenze e dei criteri posti a base della formazione delle graduatorie di assegnazione delle concessioni ai privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale.

2. La Commissione ha in particolare il compito di:

a) verificare i criteri e le modalità di determinazione del piano delle frequenze, compresa la verifica di eventuali assetti pianificatori più armonici dell'uso delle frequenze, sia da parte della concessionaria pubblica che dei privati, che avrebbero potuto garantire un maggiore pluralismo, in particolar modo circa l'uso di più canali per il servizio sulla stessa area;

b) verificare i criteri e le modalità con le quali si è proceduto alla determinazione del numero di concessioni nazionali da assegnare e conseguentemente i criteri e le modalità di identificazione delle emittenti nazionali della graduatoria di merito per l'assegnazione delle concessioni;

c) accertare la rispondenza dei requisiti richiesti per le concessioni in ambito nazionale allo spirito della legge n. 223 del

1990, circa la pluralità dell'informazione e il divieto dell'esistenza di oligopoli con posizione di eccessiva dominanza in un settore tanto delicato per la democrazia;

d) accertare se sussistano posizioni di dominanza fra le emittenti che hanno già avuto la concessione nazionale sia per quanto attiene agli intrecci societari delle titolarità delle emittenti sia per le società concessionarie di pubblicità;

e) accertare e valutare per ciascuna delle concessioni nazionali già assegnate la rispondenza ai requisiti di legge n. 223 del 1990;

f) verificare i criteri e le modalità di determinazione dell'attuale equilibrio fra servizio pubblico e servizio privato a livello nazionale;

g) verificare i criteri e le modalità di determinazione dell'attuale rapporto percentuale tra le frequenze messe a disposizione dell'emittenza nazionale pubblica e privata e quelle messe a disposizione dell'emittenza e dell'informazione locale;

h) verificare se ed in quale misura l'applicazione della legge n. 223 del 1990 abbia prodotto una situazione di eccessivo duopolio a danno della correttezza, della completezza e della pluralità dell'informazione;

i) formulare ipotesi legislative, amministrative e metodologiche atte a superare le situazioni monopolistiche esistenti, per realizzare un maggiore pluralismo a garanzia dell'informazione locale e riconfermando un ruolo vitale e democratico del servizio pubblico, liberato dalla spartizione politico-lottizzatoria;

l) formulare ipotesi circa un maggiore coinvolgimento degli utenti, titolari di un contratto di abbonamento alle radiodiffusioni sonore e televisive, nella gestione, nell'indirizzo e nel controllo della concessionaria pubblica e di quelle private laddove se ne ipotizzi un sovvenzionamento pubblico.

Art. 3.

1. La Commissione riferisce al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e

comunque dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, presentando al Parlamento una relazione sui risultati delle indagini svolte e formulando proposte di carattere legislativo, amministrativo e disciplinare per rendere più coordinata, più efficiente e più trasparente l'iniziativa dello Stato per un buon uso dell'etere ed un corretto equilibrio fra servizio pubblico e pluralità dei mezzi di informazione.

Art. 4.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare. Con gli stessi criteri sarà provveduto alle sostituzioni che si dovessero rendere necessarie.

2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa, procedono alla nomina del presidente della Commissione, al di fuori dei componenti indicati al comma 1, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. La Commissione elegge, nel suo seno, due vicepresidenti e due segretari.

3. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, venti esperti nel campo di attività della telecomunicazione e dell'informazione, scelti dalla Commissione, fra i dipendenti dei Ministeri competenti, i membri delle organizzazioni sindacali di categoria e di associazioni di utenti o altri esperti del settore.

Art. 5.

1. La Commissione approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il proprio regolamento interno, ivi comprese le norme per le audizioni e le testimonianze, prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le sedute della Commissione sono rese pubbliche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. Il presidente della Commissione, anche su proposta di un commissario, può decidere di escludere tale forma di pubblicità nelle sedute che si ritengono particolarmente delicate.

Art. 6.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale, sia penale, sia civile o amministrativo.

2. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

3. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali che amministrative già effettuate; potrà inoltre, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

4. Alle indagini della Commissione non possono essere opposti nè il segreto professionale, nè il segreto bancario, nè il segreto istruttorio, nè il segreto militare, nè il segreto politico amministrativo, nè il segreto di Stato. Per quanto riguarda il segreto di Stato si applicano le norme e le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

5. Non possono essere comunque oggetto di segreto fatti che la Commissione giudichi eversivi dell'ordine costituzionale o comunque rilevanti per la sicurezza del Paese ed i rapporti internazionali.

6. La Commissione stabilisce all'unanimità di quali atti o documenti non si deve fare menzione nelle relazioni, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

Art. 7.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto attiene agli atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste giudiziarie di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale, senza il bisogno di autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 68 della Costituzione, qualora il responsabile della violazione sia un parlamentare.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto di informazione, atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali strumenti operativi disposti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Per i membri esterni di cui all'articolo 4 è corrisposto un gettone di presenza pari a quello previsto per i comitati interministeriali.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.